

COMUNE DI ORDONA
Ufficio Tecnico

REGOLAMENTO CIMITERIALE

Responsabile settore tecnico: Geom. Nicola Gallo
Collaboratore: Geom. Felice Rubini

Approvato con DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n. 48 del 13/12/2007

- INDICE -

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità delle norme (pag. 4)

Art. 2 - Competenze e responsabilità (pag. 4)

NORME DI POLIZIA MORTUARIA

Art. 3 - Sepoltura (pag. 4)

Art. 4 - Trasporto per altri comuni (pag. 4)

Art. 5 - Trasporto per altri Stati (pag. 4)

Art. 6 - Trasporto di ceneri e resti (pag. 4)

IL CIMITERO

Art. 7 - Il cimitero (pag. 4)

Art. 8 - Ammissione nel cimitero (pag. 5)

Art. 9 - Custodia e registrazione (pag. 5)

Art.10 - Campi d'inumazione (pag. 5)

Art.11 - Camera mortuaria (pag. 5)

Art.12 - Ossario (pag. 5)

Art.13 - Disciplina d'ingresso (pag. 5)

Art.14 - Divieti (pag. 5)

OPERAZIONI CIMITERIALI

Art.15 - Inumazione e tumulazione (pag. 6)

Art.16 - Esumazione (pag. 6)

Art.17 - Estumulazione (pag. 6)

Art.18 - Cremazione (pag. 7)

Art.19 - Autorizzazioni (pag. 7)

Art.20 - Servizi gratuiti (pag. 7)

CONCESSIONI

Art.21 - Carattere demaniale della concessione (pag. 7)

Art.22 - Durata della concessione (pag. 7)

Art.23 - Modalità di concessione (pag. 7)

Art.24 - Tipi di concessione (pag. 8)

Art.25 - Decadenza della concessione (pag. 8)

Art.26 - Pronuncia di decadenza (pag. 8)

CONCESSIONE DI LOCULI E COLOMBARI

Art.27 - Assegnazione, durata , decadenza (pag. 8)

Art.28 - Scadenza (pag. 9)

Art.29 - Reintegra d'ufficio (pag. 9)

Art.30 - Concessioni di colombari (pag. 9)

CONCESSIONE DI AREE

Art.31 - Modalità di assegnazione (pag. 9)

Art.32 - Destinatari della concessione (pag.10)

Art.33 - Condizioni per il rilascio (pag.10)

Art.34 - Tempi di realizzazione dell'opera (pag.10)

Art.35 - Estinzione del diritto di superficie (pag.10)

Art.36 - Diritto d'uso (pag.10)

Art.37 - Obbligo dei Concessionari (pag.10)

Art.38 - Reintegra in possesso per pubblica utilità (pag.11)

Art.39 - Rinuncia di area per sepoltura (pag.11)

Art.40 - Rinuncia di area con manufatto	(pag.11)
Art.41 - Contestazioni	(pag.11)
Art.42 – Rateizzazioni	(pag.12)
NORME TECNICHE	
Art.43 - Progettazione e costruzione di sepolture private	(pag.12)
Art.44 - Manutenzione delle sepolture private	(pag.12)
Art.45 - Disposizioni per i lavori all'interno del cimitero	(pag.13)
Art.46 - Responsabilità dei concessionari	(pag.13)
Art.47 - Recinzione aree - materiali di scavo	(pag.13)
Art.48 - Introduzione e deposito di materiali e accesso	(pag.13)
Art.49 - Vigilanza	(pag.14)
Art.50 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero	(pag.14)
Art.51 - Comportamento all'interno del cimitero	(pag.14)
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	
Art.52 – Sanzioni	(pag.15)
Art.53 - Rinvio	(pag.15)
Art.54 - Tariffe	(pag.15)
Art.55 – Riserva loculi	(pag.15)

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità delle norme

Le norme del presente Regolamento sono poste in essere nell'osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie del 27/07/1934 n. 1265 e delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 285 del 10/09/1990.

Esse sono dirette alla generalità dei cittadini e alla Pubblica Amministrazione e intendono disciplinare i servizi che, in ambito comunale, sono relativi alla Polizia Mortuaria quali la destinazione e il trasporto dei cadaveri o parti di essi, la costruzione, custodia e gestione del cimitero, la concessione di manufatti e aree per la realizzazione di sepolture private nonché la loro vigilanza, la tumulazione, la cremazione e tutte le operazioni inerenti la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 - Competenze e responsabilità

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, o suo delegato.

I servizi di polizia mortuaria sono gestiti dal Comune con le funzioni e le forme individuate dal D.Lgs. n. 267/2000.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

NORME DI POLIZIA MORTUARIA

Art. 3 - Sepoltura

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 74 del DPR n. 396 del 3/11/2000, sulla base dell'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile.

Per quanto attiene alla sepoltura dei resti abortivi e dei feti si fa riferimento specifico al DPR 285 del 10/09/90 - art. 7 comma 2-3-4- e art. 50 comma 1.

Art. 4 - Trasporto per altri Comuni

Il trasporto di salme e resti in un cimitero di altro comune è autorizzato dal Sindaco o suo delegato con decreto da comunicarsi al Sindaco del Comune dove deve avvenire la sepoltura e ai Sindaci dei comuni intermedi quando in essi si sosta per il tributo di speciali onoranze.

Art. 5 - Trasporto per altri Stati

Il trasporto di salme per e da un altro stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti alla convenzione Internazionale di Berlino 10/02/1937 approvata con R.D. 01/07/1937 n. 1379 o di Stati non aderenti a tale convenzione: nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del DPR n. 285/90, nel secondo caso quelle di cui all'art. 29 del medesimo.

Art. 6 - Trasporto di ceneri e resti

Per il trasporto di ceneri e resti mortali valgono le stesse disposizioni eccetto le misure precauzionali igieniche stabilite per le salme.

IL CIMITERO

Art. 7 - Il cimitero

Il Comune garantisce il permesso di seppellimento ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27/07/1934 n. 1265.

Art. 8 - Ammissione nel cimitero

E' Vietato il seppellimento di cadaveri in un luogo diverso dal cimitero salvo le autorizzazioni di cui agli artt.101 e seguenti del DPR 285/90.

Nel cimitero, sono ricevute e tumulate senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione:

- a) le salme di persone morte nel territorio comunale o che, ovunque decedute avevano, al momento della morte, la propria residenza nel comune di Ortona.
- b) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte, sono ricevute le salme delle persone aventi diritto al seppellimento in sepolture private nel cimitero.
- c) Le salme delle persone già residenti a Ortona, ma alle quali era stata disposta la residenza presso altro comune perché ospiti presso case di cure o di riposo.
- d) Le salme delle persone che, pur non avendo la residenza a Ortona al momento della morte, hanno tumulate nel cimitero le salme di parenti entro il secondo grado o che debbano essere ricongiunte con la salma del coniuge.
- e) I resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Art. 9 – Custodia e Registrazione

Nel cimitero è assicurato il servizio di custodia. La ricezione e conservazione delle autorizzazioni di seppellimento sono tenute in un registro dal Responsabile del Settore Affari Generali, Ufficio Stato Civile.

Art. 10 - Campi d'inumazione

A norma dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/7/34 n. 1265, il cimitero è dotato di campo comune destinato alle inumazioni le cui misure e caratteristiche devono essere conformi a quanto dispone l'art. 68 del DPR 285/90 in caso di ampliamento di cimitero.

Art. 11 - Camera mortuaria

Il Personale cimiteriale deve mantenere una camera mortuaria convenientemente arredata per la deposizione del feretro prima del seppellimento. Il feretro potrà essere trattenuto per non più di 48 ore, in attesa che i familiari provvedano alla formalizzazione degli atti necessari alla tumulazione. In mancanza di essi il feretro verrà inumato nel campo comune nel rispetto di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R.. 285/90.

Art. 12 - Ossario

Il personale addetto al servizio cimiteriale deve mantenere un ossario comune consistente in un manufatto destinato a raccogliere i resti provenienti dalle esumazioni ordinarie o dalle estumulazioni e cremazioni quando non venga richiesta dai familiari altra destinazione.

Art. 13 - Disciplina d'ingresso

1) Il cimitero è aperto al pubblico tutti i giorni compresi i festivi secondo l'orario d'apertura stabilito dal Sindaco. Ogni variazione d'orario sarà comunicata tramite avviso affisso all'Albo Pretorio del Comune e nel cimitero.

2) Per chi ha difficoltà deambulatorie e per le operazioni di carico e scarico è consentito l'accesso con automezzi, previa autorizzazione rilasciata dal Sindaco.

Art. 14 - Divieti

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso o comunque incompatibile con il luogo e, in particolare:

- a) Effettuare coltivazioni di fiori e arbusti nelle tombe dei defunti esternamente al perimetro dell'area in concessione.
 - b) Sfregiare o danneggiare i muri, i monumenti, le lapidi e tutto ciò che si trova all'interno del cimitero.
 - c) Rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi.
 - d) Gettare fiori e rifiuti fuori dagli appositi contenitori.
 - e) Calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi.
 - f) Modificare effigi ed ornamenti assegnati insieme a loculi e ossari comunali, nonché aggiungere o rimuoverne parti.
 - g) Utilizzare, per le epigrafi, scritte con caratteri diversi, anche per dimensioni, dal corsivo di bronzo prefuso a cera persa indicato dal Comune per i loculi comunali.
- Il personale addetto ai servizi cimiteriali è tenuto a far osservare scrupolosamente quanto sopra.

OPERAZIONI CIMITERIALI

Art. 15 - Inumazione e Tumulazione

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) **sono comuni** le inumazioni in campo comune della durata di dieci anni dal giorno del seppellimento, effettuate ogni qualvolta non viene richiesta una sepoltura privata e quelle di resti non completamente mineralizzati provenienti da esumazioni o estumulazioni;
- b) **sono private** le sepolture per inumazione di durata superiore a dieci anni, effettuate in eventuali aree in concessione.

Per tumulazione si intende la deposizione del feretro e la collocazione di cassette contenenti i resti mortali e di urne cinerarie in opere murarie (loculi, tombe, cappelle, ossari individuali) nel rispetto degli articoli 76 e 77 del D.P.R. 285/90.

Art. 16 - Esumazione

Le esumazioni si suddividono in:

a) esumazioni ordinarie.

Sono eseguite d'ufficio dopo un decennio dalla inumazione. Tali operazioni sono effettuate previo preavviso ai parenti più prossimi e mediante apposito avviso esposto nella bacheca cimiteriale almeno 6 mesi prima.

Le fosse liberate dai resti del feretro saranno utilizzate per nuove inumazioni.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.

b) esumazione straordinaria.

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione:

- 1) dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia;
- 2) per volontà privata previa autorizzazione del Sindaco o suo delegato per trasferimento ad altra sepoltura o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza di personale medico e tecniche del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL.

Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie :

- nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- quando si tratti di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il Dirigente medico del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda A.S.L. dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 17 - Estumulazione

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie:

- a) sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.

b) sono estumulazioni straordinarie quelle effettuate prima della scadenza della concessione.
Le operazioni di estumulazione sono coordinate dal personale incaricato della custodia cimiteriale in accordo con il Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Azienda A.S.L. e nel rispetto di quanto previsto dagli Artt. 86,87,88 e 89 del D.P.R. 285/90.

Art. 18 - Cremazione

Per tutto ciò che contempla la cremazione si fa riferimento alla Legge 30 Marzo 2001 n° 130 ed agli artt.79-80-81 del DPR 285/90.

Fino a quando il Comune non disporrà di un impianto di cremazione, si avvarrà dell'impianto più vicino o di quello scelto dagli interessati.

Art. 19 - Autorizzazioni

Per tutte le altre operazioni di inumazione, esumazione, tumulazione o estumulazioni in loculi, colombari e tombe di famiglia sono necessarie le autorizzazioni dell'ufficio Comunale addetto le quali verranno rilasciate previa richiesta in carta legale e pagamento di tariffe.

Art. 20 - Servizi gratuiti

Ai sensi dell'art. 1 comma 7 bis del D.L. 27/12/2000 convertito in legge 28/02/01 n. 26 i servizi di inumazione ed esumazione sono gratuiti nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

CONCESSIONI

Art. 21 - Carattere demaniale della concessione

- 1) La concessione non dà diritto alla proprietà. Ai sensi dell'art. 92 comma 4 del DPR 285/90 è vietato cedere a terzi il diritto di sepoltura, per qualsiasi titolo o causa.
- 2) In caso di decesso del concessionario la concessione passerà all'erede o agli eredi i quali sono tenuti a darne comunicazione scritta al competente ufficio comunale chiedendo contestualmente la variazione dell'intestazione della concessione a favore degli aventi diritto e, se sono più di uno, designando uno fra essi che assuma verso il Comune gli obblighi inerenti la concessione stessa.
- 3) In mancanza della richiesta di uno degli aventi diritto o della nomina di un rappresentante il Comune provvederà d'Ufficio addebitando la spesa a tutti gli eredi con obbligo solidale tra loro.

Art. 22 - Durata della concessione

Le concessioni di durata superiore a 99 anni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del DPR 21.10.1975 n. 803 saranno revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, in quanto esiste una grave situazione di insufficienza di aree cimiteriali, rispetto al fabbisogno ed alle richieste dei cittadini.

Le concessioni rilasciate invece dopo l'entrata in vigore del suddetto DPR hanno validità temporanea di anni 99 salvo rinnovo, ad eccezione dei loculi comunali, la cui durata è di 30 anni.

Nel caso non ricorrano le condizioni di cui ai commi precedenti le concessioni di durata superiore a 99 anni saranno trasformate in concessioni novantanovennali dalla data di rilascio della concessione.

Art. 23 - Modalità di concessione

La concessione è regolata da un atto la cui istruttoria è affidata al Settore Tecnico.

Tale atto contiene l'individuazione della concessione, le condizioni e le norme che regolano il diritto d'uso, la durata e l'obbligo all'osservanza delle norme e condizioni stabilite dal DPR 285/90 e dal presente regolamento.

L'atto viene sottoscritto dal concessionario per accettazione.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di una tariffa deliberata dagli organi comunali e vigente al momento del rilascio.

Le spese sono a carico del concessionario.

Per le assegnazioni precedenti il presente regolamento, non ancora formalmente definite, si provvederà con atto ricognitivo, anche in deroga a quanto stabilito dal presente regolamento, da parte del responsabile del settore tecnico comunale.

Art. 24 - Tipi di concessione

Le concessioni cimiteriali previste nel cimitero di Ortona, a seconda del tipo di sepoltura, sono:

- aree per cappelle gentilizie isolate e/o unite
- loculi
- colombari

Art. 25 - Decadenza della concessione

La decadenza della concessione è dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata dalla salma per la quale era stata richiesta entro 30 giorni. (vedi art. 27).
- b) quando non si sia provveduto alla realizzazione dell'opera entro i termini fissati. (vedi art. 34).
- c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono.
- d) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

Art. 26 - Pronuncia di decadenza

La pronuncia di decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi diritto, se reperibili. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata nell'albo comunale e presso il cimitero per la durata di 90 giorni consecutivi.

Trascorso tale termine, ove non ricorrano circostanze che giustifichino il rinvio, il responsabile del settore competente dichiarerà la decadenza della concessione con atto da notificarsi nei modi di cui sopra ai concessionari o ai suoi eredi se reperibili. Tale atto dovrà essere pubblicato ed esposto per 180 giorni all'albo comunale e presso il cimitero.

Il Comune provvederà a liberare dalla salme o dai resti il manufatto che tornerà in sua piena disponibilità e, nel caso risulti inutilizzabile, ne curerà la demolizione.

I resti saranno sistemati nell'ossario comune. Le salme non completamente mineralizzate saranno inumate per cinque anni nel campo di inumazione.

Il Comune ha facoltà di demolire i manufatti dei quali è rientrato in possesso a seguito della decadenza della concessione, oppure riassegnarli ai sensi dell'art. 40.

CONCESSIONE DI LOCULI E COLOMBARI

Art. 27 - Assegnazione , durata , decadenza

La concessione di loculi viene rilasciata per l'immediato utilizzo, quindi solo in presenza di salma e per la durata di trenta anni non rinnovabili.

E' consentita l'assegnazione adiacente in favore del coniuge superstite.

Nel caso in cui il loculo ottenuto non sia stato occupato dalla salma entro 30 giorni dal decesso o non vi venga entro tale termine trasferita da altra sepoltura la salma per la quale era stato richiesto, salvo comprovati casi di forza maggiore, sarà dichiarata la decadenza della concessione e si procederà alla revoca della stessa.

Art. 28 - Scadenza

Il Comune dovrà comunicare al concessionario la data di scadenza della concessione temporanea mediante avviso affisso all'Albo Pretorio, all'albo comunale, presso il cimitero e sul monumento funerario dodici mesi prima della scadenza.

Il concessionario dovrà prendere accordi con il responsabile individuato dal Comune per la relativa operazione di estumulazione, previa autorizzazione e pagamento delle relative spese.

In mancanza l'estumulazione sarà eseguita d'ufficio e i resti provenienti dalla estumulazione saranno sistemati nell'ossario comune e il loculo tornerà nella disponibilità del Comune.

Qualora non fossero reperibili parenti entro il 3° grado l'onere sarà a carico dell'Amministrazione Comunale.

Nel caso in cui alla scadenza del loculo trentennale, la salma ivi tumulata non abbia completato il periodo di mineralizzazione stabilito in trenta anni, trattandosi di tumulazione avvenuta negli anni successivi alla stipula del contratto, la concessione sarà rinnovata per le annualità residue. L'importo da pagare per gli anni residui sarà calcolato sulla base di una tariffa annuale ottenuta dividendo per trenta la vigente tariffa di concessione trentennale.

Art. 29 - Reintegra d'ufficio

Nel caso che un loculo in concessione temporanea venga reso libero prima della scadenza, per traslazione della salma in altra sepoltura, esso torna nella disponibilità del Comune senza possibilità di opposizione da parte del concessionario, previo atto dirigenziale.

Per i contratti di concessioni dei loculi antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, il Comune rientrerà in possesso del bene già concesso, previa comunicazione ai diretti interessati entro 60 gg., qualora i loculi stessi non fossero attualmente occupati da salme.

Il concessionario avrà diritto al rimborso della somma pagata al momento della concessione nella misura del:

- 50% per i primi 5 anni di utilizzazione;
- 20% dal 6° al 20° anno di utilizzazione;
- 10% per il restante periodo di utilizzazione.

Art. 30 - Concessione di colombari

La concessione di colombari per la sistemazione di resti e ceneri mortali viene rilasciata per l'immediato utilizzo da effettuarsi entro e non oltre 30 gg.

CONCESSIONE DI AREE

Art. 31 - Modalità di assegnazione

Il Comune può concedere a privati e ad enti l'uso novantanovenale di aree per la costruzione, a spese dei concessionari, di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività.

La richiesta deve essere inoltrata al Comune di Ordona, in carta legale.

Il richiedente dovrà dichiarare la residenza nel Comune di Ordona.

Il Responsabile incaricato dal Comune provvederà ad inserirla nella relativa graduatoria compilata secondo l'ordine cronologico di arrivo delle richieste. Le graduatorie sono aperte e non hanno scadenza.

Le graduatorie sono predisposte in relazione al tipo di area richiesta.

Pertanto, ogni qualvolta c'è disponibilità, le aree verranno assegnate utilizzando le graduatorie suddette.

Il Comune ha la facoltà di concedere aree per sepolture, per la tumulazione delle salme di una o più persone anche appartenenti a Enti, Corporazioni, Fondazioni, Comunità, Istituti, Associazioni e simili

che hanno dato lustro e/o che hanno compiuto opere di bene per la città, etc.; tale assegnazione avverrà con atto di Giunta Comunale utilizzando con priorità le aree con manufatti esistenti di cui all'art. 40.

Art. 32 - Destinatari della concessione

Le aree per sepolture private possono essere concesse:

- a) a una o più persone
- b) a enti, corporazioni, fondazioni, comunità, istituti e associazioni.

Art. 33 - Condizioni per il rilascio.

Condizione necessaria per il rilascio della concessione è la non titolarità di altre sepolture private. Tale obbligo può essere derogato nell'eventualità che il richiedente sia Ente, Corporazione, Fondazione, Comunità, Istituto, Associazione o simili.

Art. 34 - Tempi di realizzazione dell'opera

Una volta ottenuta la concessione, l'interessato dovrà presentare al Comune, entro sei mesi dalla data della concessione stessa, il progetto redatto in triplice copia dell'opera che intende realizzare.

Il concessionario deve iniziare la costruzione del manufatto (sepolcreto o cappella) entro sei mesi dal rilascio del Permesso di costruire e ultimare l'opera completata in ogni sua parte, compresi tutti i rivestimenti, entro tre anni dalla data di inizio lavori, pena decadenza del Permesso.

Tale regola si applica anche per i manufatti da ultimare, già edificati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ivi compresi quelli da ristrutturare.

L'Amministrazione procederà all'accertamento dell'ultimazione dei lavori nei termini di cui di sopra, alla eventuale verifica della conformità dell'opera ed al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del monumento funerario, fatte salve le norme vigenti in materia di agibilità.

In deroga al comma 2 del presente articolo su richiesta dell'interessato sono concesse proroghe di ulteriori sei mesi per gravi e comprovati motivi. Nel caso di premorienza del Concessionario, la concessione sarà trasferita agli eredi che ne fanno richiesta.

La revoca comporta l'acquisizione al patrimonio del Comune delle opere edilizie eventualmente realizzate ai sensi dell'art. 953 del c.c.

Art. 35 - Estinzione del diritto di superficie

Il diritto di realizzare una costruzione su demanio comunale, ai sensi dell'art. 952 del c.c. non è suscettibile di possesso. Il diritto di consistenza reale è temporaneo in quanto ha la stessa limitata durata della concessione del bene demaniale su cui insiste il manufatto e si estingue a norma dell'art. 953 del c.c. con la revoca della concessione o per la scadenza del termine di durata della stessa con conseguente incremento per accessione della proprietà del Comune.

Art. 36 - Diritto d'uso

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e ai suoi parenti e affini entro il terzo grado, salvo deroga verso altre persone menzionate al momento della concessione. Si possono tumulare salme di altre persone solo in modo provvisorio per un periodo inferiore a 5 anni e solo in caso che il Comune non possa offrire altro tipo di tumulazione.

Negli spazi di sepolture concesse a Enti, Corporazioni ed Istituti si possono tumulare solo le salme di persone ad esse iscritte o di essi facenti parte.

Art. 37 - Obbligo dei concessionari

Il concessionario deve mantenere a sua cura e spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione e di decoro, adeguato al luogo sacro, i manufatti realizzati.

Art. 38 - Reintegra in possesso per pubblica utilità

E' facoltà del Comune ritornare in possesso di qualunque area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero, e per qualunque altra ragione di sicurezza, viabilità o interesse pubblico. Verificandosi questo caso il Comune assegnerà al concessionario altra area od altro manufatto, provvedendo a far eseguire a sue spese la ricostruzione dell'opera e il trasporto delle salme e dei resti mortali.

Art. 39 - Rinuncia di area per sepoltura

Nel caso un concessionario di area per sepoltura privata, prima di aver realizzato il manufatto, non vi abbia più interesse, può restituirla al Comune previo rimborso della somma pagata al momento della concessione, al netto della penale del 30% sull'importo versato.

Art. 40 - Rinuncia di area con manufatto

Il Comune può rientrare in possesso, a seguito di rinuncia, di area per sepoltura privata su cui insiste un manufatto completamente realizzato da formalizzare attraverso atto di G.C. dopo aver individuato, con la procedura di cui al successivo 3° comma, il nuovo concessionario.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 39, l'Amministrazione comunale pagherà al concessionario la minor somma tra quanto speso per la realizzazione del manufatto, come da documentazione (fatture) che il concessionario dovrà esibire al termine dei lavori di costruzione, rivalutato secondo gli indici istat, e l'aumento di valore che sarà stimato Settore Tecnico Comunale al momento della riconsegna del manufatto, ferma rimanendo la facoltà per l'Amministrazione, tramite determina dirigenziale, di ordinare la demolizione dell'opera a cura e spese del concessionario e qualora questo non vi provveda la demolizione avverrà a cura dell'amministrazione e a spese del concessionario.

Il suolo ed il manufatto presente su di esso, di cui al precedente punto, sarà offerto in concessione, tramite avviso scritto da inviare con lettera raccomandata a chi risulta essere tra i primi 20 nella graduatoria degli aventi diritto già esistente. I medesimi entro e non oltre il termine perentorio di 60 gg. dovranno comunicare all'Amministrazione comunale la propria disponibilità in merito a quanto anzidetto. Il nuovo concessionario corrisponderà all'Amministrazione comunale un canone che comprenderà oltre a quanto già previsto nel tariffario, (limitatamente a ciò che concerne il canone previsto per la concessione di area) anche il valore delle opere che l'Amministrazione avrà corrisposto al precedente concessionario. Nel caso in cui nessuno dei primi 20 in graduatoria farà richiesta di concessione dell'area con manufatto si provvederà ad un avviso pubblico rivolto a tutti coloro che sono in graduatoria e nel caso nessuno degli aventi diritto ne faccia richiesta entro 30 gg. si procederà alla demolizione a spese del precedente concessionario e l'area sarà assegnata rispettando la relativa graduatoria dei richiedenti.

Art. 41 - Cointestazioni

1) L' **assegnatario** di area per sepoltura privata può, prima che sia stato regolarizzato l'atto di concessione, chiedere la cointestazione dell'area a favore di qualsiasi altra persona o famiglia in modo da realizzare in società la sepoltura.

2) Il **concessionario** di un'area con o senza manufatto può chiedere la cointestazione solo a favore di parenti entro il 3° grado.

3) I concessionari che hanno ottenuto la cointestazione non potranno successivamente recedere dalla concessione.

Art. 42 - Rateizzazioni

E' esclusa la rateizzazione nel pagamento delle tariffe di loculi, ossari e di aree cimiteriali per sepolture private.

NORME TECNICHE

Art. 43 - Progettazione e costruzione di sepolture private

I progetti di costruzione di manufatti cimiteriali devono essere allegati in triplice copia alla richiesta Permesso di Costruire in carta legale presentata dal concessionario, eredi o aventi causa, per l'approvazione entro sei mesi dalla stipula del contratto di concessione dell'area, pena decadenza della concessione stessa.

I progetti saranno redatti nel rispetto sia planimetrico che volumetrico del piano di lottizzazione esistente e firmati da un professionista regolarmente iscritto al rispettivo albo professionale.

La costruzione delle cappelle gentilizie deve essere contenuta nei limiti dell' area concessa, non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero. L'altezza delle cappelle non deve superare i limiti previsti per la tipologia approvata con la lottizzazione cimiteriale.

Previa autorizzazione del Responsabile incaricato dal Comune di Ordona è possibile collocare lapidi, ricordi e similari.

Per le variazioni di carattere ornamentale, per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione, e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla non è necessario ottenere l'autorizzazione da parte del Responsabile del Settore Tecnico.

Sulle sepolture private il concessionario è tenuto ad iscriverne il nome, il cognome, la data di nascita e la data di morte della persona a cui la salma o i resti mortali si riferisce.

I nomi dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile.

Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicono al culto dei morti ed alla sacertà del luogo.

I concessionari dovranno attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni previste nel Permesso di Costruire.

Il cantiere dovrà essere provvisto di apposita tabella ben visibile con indicazione dell'opera, del nominativo del committente, del progettista e delle ditte esecutrici, completi degli indirizzi. Tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.

Art. 44 - Manutenzione delle sepolture private

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari.

Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro.

Le istanze relative in carta legale a firma del concessionario, eredi o aventi causa, corredate da relazione asseverata e grafici, devono essere inoltrate al Settore Tecnico Comunale, che rilascerà l'autorizzazione previa istruttoria.

Il concessionario è obbligato, a propria cura e spese, alla realizzazione di ogni intervento che si rendesse necessario per opere di sicurezza atte a tutelare l'incolumità pubblica e privata, per cause determinate dal proprio insediamento costruttivo o comunque ad esso connesse. Ove vi fosse inottemperanza da parte del concessionario, l'esecuzione dei lavori sarà fatta d'ufficio dall'Amministrazione Comunale che provvederà ad addebitare le relative spese a carico del concessionario.

Nel caso in cui il monumento funerario sia dichiarato inidoneo, dal Responsabile del Settore Tecnico, alla tumulazione di salme o resti/ceneri, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro 6 (sei) mesi.

Art. 45 - Disposizioni per i lavori all'interno del cimitero

Gli operatori di imprese che operano all'interno del cimitero dovranno sottostare alle disposizioni scritte impartite dal Settore Tecnico Comunale. Non è consentito alle Imprese di utilizzare lavoratori non in regola con le norme vigenti in materia di vigilanza e sicurezza sul lavoro e norme in materia tributaria.

Sono autorizzati alla realizzazione di monumenti funerari imprese edili ed artigiane regolarmente iscritte alla C.C.I.A., che siano in posizione regolamentare con gli obblighi assicurativi e previdenziali e munite di regolare polizza assicurativa R.C.I.E.

In mancanza delle prescritte autorizzazioni, è assolutamente vietato effettuare qualunque tipo di lavoro all'interno del cimitero.

Non possono essere eseguiti lavori edilizi all'interno del cimitero nelle giornate di sabato, domenica e in altri giorni festivi infrasettimanali, compreso altresì il periodo che precede e segue la commemorazione dei defunti, per un numero di giornate da determinarsi con apposita comunicazione scritta, salvo necessità comprovate, autorizzate dall'ufficio competente.

E' tassativamente vietato alle imprese di restare all'interno del cimitero dopo il segnale di chiusura. Esse devono rispettare gli orari di apertura e di chiusura, e comunque non possono essere in possesso delle chiavi dei cancelli cimiteriali.

Art. 46 - Responsabilità dei concessionari

I concessionari che si avvalgono dell'opera di privati imprenditori sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Le autorizzazioni ed i permessi per la esecuzione dei lavori di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma forfetaria per consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse. L'importo da versare sarà stabilito dal Settore Tecnico Comunale secondo l'entità dell'opera da realizzare.

Art. 47 - Recinzione aree - materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione dell'ufficio competente.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Si fa obbligo ai concessionari di verificare e di comunicare al Servizio Tecnico Comunale l'avvenuto conferimento a discarica autorizzata, del materiale di risulta.

Art. 48 - Introduzione e deposito di materiali e accesso

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti secondo gli orari prescritti dall'Ufficio competente.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali, e depositi a terra di cumuli di materiale da costruzione nelle adiacenze del manufatto da realizzare.

Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Per una migliore fruibilità da parte dei visitatori, nei giorni festivi le aree adiacenti alle costruzioni devono essere riordinate e libere da qualsiasi materiale edile.

E' fatto obbligo alle imprese di pompe funebri di provvedere, a proprie spese, entro il termine di 5 gg., alla rimozione e smaltimento delle eventuali corone funerarie e prodotti similari che vengono utilizzati durante il rito funebre.

Art. 49 - Vigilanza

I tecnici del Settore Tecnico Comunale controllano che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati.

Essi possono impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

È vietato deporre su percorsi pubblici, oggetti e materiali che possano costituire ostacolo e pericolo per i passanti, ed in particolare, cassette, vasi di fiori, candelabri, lampioni, scale, ecc.

Il personale di vigilanza provvederà alla rimozione immediata di tali oggetti senza alcun preavviso.

All'interno del cimitero è vietato a chiunque di vendere fiori, lumi, ceri ed ogni altra cosa.

E' vietato di accedere al cimitero con automezzi senza la prescritta autorizzazione.

L'acqua corrente si può utilizzare esclusivamente per detergere le lapidi e annaffiare eventuali piante in vaso. Ogni altro uso è considerato improprio.

Art. 50 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero

Il personale Comunale che esercita attività di vigilanza presso il Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.

Il personale è altresì tenuto:

A mantenere un comportamento rispettoso nei confronti del pubblico;

A mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;

A fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

Eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia nell'orario di lavoro che al di fuori di esso;

Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

Esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso;

Trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Art. 51 - Comportamento all'interno del cimitero

Tutte le persone che, a qualsiasi titolo, si trovino entro il cimitero, devono tenere un contegno serio, rispettoso del luogo e delle prescrizioni, verbali e scritte impartite dal personale di vigilanza.

E' vietato l'ingresso nel Cimitero:

- alle persone in stato di ubriachezza o di esaltazione;

- alle persone non decentemente vestite o comunque in contrasto con il carattere del luogo;

- ai questuanti e alle persone conducenti cani od altri animali;

- ai fanciulli minori di dieci anni non accompagnati da adulti;

E' vietato, altresì:

- compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei morti;

- consumare cibi e bevande;

I visitatori non possono accedere al cimitero fuori dell'orario stabilito, né vi possono restare dopo il segnale di chiusura.

I congiunti possono assistere ad operazioni di esumazione, estumulazione o riduzione, del defunto.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 52 - Sanzioni

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del DPR 10/09/1990 n. 285 è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e quindi con sanzioni amministrative da 1.549,37 Euro a 9.296,22 Euro.

In caso di violazione dell'art. 48 comma 6, l'Amministrazione provvederà direttamente alla rimozione e smaltimento delle corone funerarie e prodotti similari, presso discariche autorizzate, e ad addebitare il relativo costo, maggiorato del 30%, direttamente all'impresa che non ha ottemperato a quanto previsto dal suddetto articolo.

Art. 53- Rinvio

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e ogni altra disposizione di legge e regolamento vigente in materia. Il Regolamento comunale precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 54 - Tariffe

Le tariffe delle concessioni e delle prestazioni cimiteriali saranno stabilite con atto di G.C. comprese eventuali agevolazioni.

Art. 55 - Riserva loculi

Il 25% dei loculi disponibili posti nelle seconde file dei loculari è riservato alle salme dei parenti entro il 3° grado appartenenti alle categorie protette ovvero portatori di un handicap motorio grave.